

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Oggetto sociale – Sede – Durata

Art. 1

Denominazione

Tra i Comuni della Provincia di Livorno è costituita una società per azioni denominata "CASA LIVORNO E PROVINCIA - S.P.A."

Art. 2

Sede

La società ha sede legale in Livorno.

Essa potrà istituire sedi secondarie e uffici nell'ambito del territorio dei Comuni soci.

Art. 3

Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

La durata potrà essere prorogata nei termini di legge.

Art. 4

Oggetto Sociale

Premesso che la Società è costituita per assolvere alle funzioni previste dalla L.R.T. n. 77/98 e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di ERP, svolgerà le seguenti attività:

- a) interventi di recupero, manutenzione, gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP già in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R.T. 77/98, secondo i contratti di servizio;
- b) interventi collegati alle funzioni individuate nell'art. 4, comma 1, della L.R.T. 77/98 sulla base dei contratti di servizio;
- c) interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica attuati in via diretta o attraverso la partecipazione a Società di Trasformazione Urbana, costituite ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 267/2000, per l'attuazione dei piani attuativi e di recupero e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei Comuni associati, dei singoli Comuni, ovvero di altri soggetti pubblici e privati;

- d) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie o anche in proprio, nonché di alloggi destinati al mercato delle locazioni sulla base delle leggi vigenti per conto proprio o di terzi soggetti pubblici o privati;
- e) acquisizione, cessione per conto dei comuni, realizzazione, gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, dei Comuni associati, ovvero della Società o di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio proprio, di quello conferito in gestione da altri soggetti e di quello realizzato o, comunque, acquisito direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati;
- g) interventi di trasformazione urbana, comprensivi della progettazione, del finanziamento, del reperimento di risorse pubbliche e private e di altre iniziative strumentali alla realizzazione degli obiettivi individuati, in favore dei Comuni associati o di altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad altre società;
- h) interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, abitativo e non, dei Comuni soci, anche mediante la costituzione e/o la partecipazione, maggioritaria e/o minoritaria, a società di scopo, la costituzione di fondi immobiliari aperti e chiusi ed ogni altra forma prevista dalle leggi;
- i) tutte le attività strumentali, complementari e finanziarie connesse alla realizzazione dei compiti di cui alle precedenti lettere.

TITOLO II

Art. 5

Modalità di intervento

Nel rispetto del comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 la Società rivolgerà la propria attività principalmente nei confronti dei Comuni Soci e garantirà che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai Comuni stessi e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite consenta economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

TITOLO III

Art. 6

Soci

Sono soci della Società i Comuni della Provincia di Livorno, appartenenti al LODE livornese che detengono le azioni del capitale sociale. La quota di partecipazione iniziale di ciascun Comune è determinata al momento della costituzione della Società in osservanza del disposto dell'art 3 comma 3 della convenzione costitutiva del LODE stipulata in data 14/4/2003.

TITOLO IV

Art. 7

Capitale sociale – Azioni Patrimonio

Il capitale sociale è di Euro seimilioni/00 (6.000.000,00) suddiviso in numero 1.000.200 azioni ordinarie.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale può essere sottoscritto sia in denaro che in natura.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le azioni non possono essere costituite in pegno volontario se non con il consenso dell'organo amministrativo, che lo autorizza a condizione che il diritto di voto venga esercitato dall'azionista; lo stesso vale nel caso della costituzione in usufrutto.

La società può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali, nonché altri strumenti finanziari secondo le disposizioni di cui all'art.2346 ultimo comma.

I versamenti sulle azioni sottoscritte devono essere effettuati nei termini legalmente stabiliti dall'organo amministrativo.

La Società per il conseguimento di finalità diverse da quelle specificate dal primo periodo dell'art. 4 (funzioni previste dalla L.R.T. n. 77/98) può costituire dei patrimoni destinati ai sensi dell'art. 2447 bis e seg. del Codice Civile.

Art. 8

Trasferimento azioni. Clausole di gradimento e di prelazione

Le azioni non possono essere trasferite nei primi due anni dalla costituzione della Società. Successivamente potranno essere trasferite, in tutto o in parte, dai soci previa autorizzazione

dell'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art 16, comma 1, del d. lgs. 175/2016 le azioni potranno essere trasferite esclusivamente a soggetti pubblici, essendo la partecipazione di privati alla Società consentita solo in base a norme di legge.

L'azionista interessato dovrà indicare il numero delle azioni da trasferire, il valore, le modalità di pagamento ed il nominativo dell'acquirente dandone avviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico che, entro 10 giorni dal ricevimento, devono darne comunicazione a tutti i soci.

Il consenso al trasferimento delle quote può essere negato, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione o con decisione motivata dell'Amministratore Unico, contenenti i nomi di altri possibili soggetti acquirenti.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda nelle forme indicate, l'organo amministrativo è tenuto ad autorizzare la procedura di alienazione.

La mancanza della deliberazione o della decisione di cui sopra nei termini stabiliti produce l'effetto dell'autorizzazione alla procedura di alienazione, che potrà essere effettuata soltanto decorso il termine di cui al successivo capoverso.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione devono comunicarlo, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso, all'organo amministrativo, nonché al socio trasferente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti, le azioni da alienare sono ripartite tra i soci in proporzione alla quota del capitale sociale già posseduta, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non abbia esercitato la prelazione.

Nel caso in cui gli altri azionisti non abbiano esercitato la prelazione nel termine indicato, l'azionista offerente ha il diritto di trasferire le azioni al terzo indicato.

Art. 9

Obbligazioni

La società seguendo le modalità previste dall'art. 2410 del Codice Civile, può emettere obbligazioni determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art.2412 del

Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 10

Patti e accordi

Qualunque patto od accordo tra soci che comporti, per gli aderenti, limitazioni o regolazione del diritto di voto o l'acquisto concertato oppure obblighi a facoltà di preventiva consultazione o a intese circa il trasferimento o l'acquisto di azioni deve essere stipulato per atto pubblico e comunicato alla Società. In mancanza, l'atto è nullo.

TITOLO V

Organi sociali – Rappresentanza e firma sociale

Art.11

Organi sociali

Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- il Presidente;
- il Collegio sindacale;
- il Revisore legale dei conti.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 12

Assemblea – Convocazione – Diritto di intervento – Funzionamento Presidenza

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso, inviato ai soci almeno 8 giorni prima dell'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione il quale può anche essere diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria assume le proprie deliberazioni sulla base degli atti di indirizzo del LODE e, per le materie oggetto del "controllo analogo congiunto" individuate nell'art. 12, previo parere **preventivo, obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico del Lode, affinché i Comuni soci possano esercitare una influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, così da escludere in capo alla società qualsiasi volontà di natura imprenditoriale autonoma.**

Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione o aggiornamento del piano triennale di impresa, l'approvazione del budget, del piano degli investimenti e del piano economico - finanziario;
- b) l'approvazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
- c) atti d'indirizzo sul piano occupazionale;
- d) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sul governo societario;
- e) la semestrale e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento;
- f) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti che non può essere attribuita al collegio sindacale;
- g) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del revisore legale dei conti;
- h) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- i) approvazione della relazione trimestrale trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e contenente: l'elenco degli atti assunti dall'organo amministrativo della società; un report dell'attività di controllo di gestione dell'Azienda; la relazione trimestrale redatta dal Collegio Sindacale.**

Le materie di competenza dell'Assemblea dei soci di cui dalla lettera a) alla lettera e) e alla lettera

i) sono oggetto del controllo analogo congiunto, e dunque necessitano di parere preventivo,

obbligatorio e vincolante da parte del Comitato Tecnico, nominato dalla Conferenza dei Sindaci del Lode livornese.

L'organo amministrativo, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno tre volte l'anno:

- 1) entro il 30/11 dell'anno precedente, per l'approvazione del budget, del piano degli investimenti, del piano finanziario e per l'approvazione o aggiornamento del piano triennale di impresa nonché per l'approvazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, per l'approvazione degli indirizzi sul piano occupazionale e le linee guida per la definizione della macrostruttura;
- 2) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro 180 giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio e della relazione sul governo societario;
- 3) entro il 30/09 per l'approvazione della semestrale e della verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi.

L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea, sia essa in sede ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;**
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;**
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;**
- siano indicati nell'avviso di convocazione (fatto salvo il caso di assemblea totalitaria) i**

luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

Per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e per la nomina e revoca delle cariche sociali, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'emissione di eventuali strumenti finanziari o di prestiti obbligazionari;
- la costituzione di patrimoni destinati;

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, **secondo gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci del Lode livornese, previo parere preventivo obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico del Lode livornese.**

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

1. il cambiamento dell'oggetto sociale;
2. la trasformazione;
3. lo scioglimento anticipato;
4. la proroga della durata;
5. la revoca dello stato di liquidazione;
6. l'emissione di azioni privilegiate.

Le votazioni avvengono o per alzata di mano o per appello nominale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da chi ne fa le veci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

Il Direttore Generale della Società svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea ordinaria, salvo diversa decisione da parte dell'Assemblea stessa in caso di sua assenza. La redazione dei verbali dell'Assemblea ordinaria può essere affidata ad un Notaio. I verbali dell'Assemblea sono redatti ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile e trasmessi in copia a tutti i Soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, ai sensi della lett. i) del presente articolo, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre, trasmette inderogabilmente al Lode, ai fini dell'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo e per la successiva proposta di approvazione in assemblea dei soci di cui alla lett. i), la seguente documentazione:

- l'elenco degli atti assunti dall'organo amministrativo della società
- un report dell'attività di controllo di gestione dell'Azienda;
- la relazione trimestrale redatta dal Collegio Sindacale

Alla ricezione di tali atti da parte della Conferenza dei Sindaci del Lode seguirà la trasmissione degli stessi al Comitato Tecnico per l'espressione del preventivo parere obbligatorio e vincolante sull'attività contestuale dell'Azienda, con la possibilità di formulare eventuali richieste integrative e/o chiarificatorie all'organo amministrativo della Società e di proporre al Lode eventuali azioni correttive.

Sono trasmessi, inoltre, al Lode gli atti e i documenti che saranno oggetto di atto di indirizzo da parte del Lode per esercizio del controllo analogo. A tal fine la Società dovrà trasmettere tali atti e documenti almeno 15 giorni prima della seduta del Lode, **per le necessarie valutazioni da parte dei Comuni Soci aderenti al Lode livornese e per l'espressione dell'indirizzo del Lode all'organo assembleare**, salvo casi d'urgenza, **debitamente motivati**, in cui la convocazione del Lode viene effettuata 24 ore prima dell'adunanza.

La deroga ai termini prescritti dal presente articolo che non siano legislativamente imposti, è ammessa solo a seguito di specifica ed adeguata motivazione della Società, da comunicarsi entro il termine statutariamente previsto, e soltanto a seguito di espresso accoglimento da parte del Lode.

Art.13

Consiglio di Amministrazione – Composizione - Funzionamento

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria e per la prima volta per disposizione dell'atto costitutivo. I componenti del CDA, nel rispetto della normativa sulla parità di genere, sono nominati dall'Assemblea dei soci, sulla base dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

- ✓ cultura, capacità professionale acquisita e competenze adeguate all'incarico
- ✓ onorabilità
- ✓ insussistenza di ragioni di conflitto di interesse
- ✓ assenza di condanne, passate in giudicato, per reati contro la P.A.

L'Assemblea ordinaria, nomina il Presidente e prima di procedere all'elezione degli altri Amministratori determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei limiti suddetti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti due sono indicati dal Comune di Livorno ed uno in rappresentanza degli altri soci pubblici. Nel caso in cui il cda sia composto da cinque componenti tre sono indicati dal Comune di Livorno e due dagli altri soci pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Al Vice Presidente non possono essere attribuiti compensi aggiuntivi a quelli previsti per la carica di

consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Per la sostituzione degli amministratori si osservano le disposizioni di cui all'art. 2386 del Codice Civile.

Al venir meno della maggioranza degli amministratori in carica, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto nella sua totalità ed il collegio sindacale provvede a convocare l'Assemblea per la costituzione dello stesso Consiglio.

Segretario del Consiglio è il Direttore Generale della Società.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, ed un' indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché nell'ambito della Provincia di Livorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audiovideo o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori ed ai Sindaci, inviato con qualunque mezzo che ne attesti il ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione programma le attività sociali sulla base di un piano di impresa a valenza triennale ed il Budget della società.

Il piano d'impresa è aggiornato annualmente.

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione i poteri e le attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alla gestione del patrimonio ERP esercitati sulla base degli indirizzi espressi dai Soci con gli strumenti di programmazione pluriennali ed annuali.

Sono inoltre di competenza del Consiglio di Amministrazione i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) L'adozione degli atti di programmazione, del del piano triennale di impresa ed i suoi aggiornamenti, del budget, del piano degli investimenti, del piano economico – finanziario e della relazione sul governo societario.
- b) Le eventuali proposte di variazione dello Statuto da proporre all'Assemblea;
- c) La compravendita e le permuta di beni immobili e mobili e brevetti previsti negli atti di programmazione, nel budget e nei piani di investimento;
- d) Le prestazioni di garanzia, le fidejussioni e le concessioni di prestiti previsti negli atti di programmazione, nel budget e nei piani di investimento;
- e) L'approvazione della macrostruttura sulla base della proposta del Direttore Generale;
- f) L'approvazione del piano occupazionale sulla base delle linee guida definite dall'Assemblea dei soci;
- g) L'adozione del Bilancio di esercizio e della semestrale nonché del documento di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;
- h) L'assunzione di mutui previsti negli atti di programmazione, nel budget e nei piani di investimento;

Il Consiglio di Amministrazione trasmette ai Soci, prima della loro assunzione, gli atti relativi alle materie di sua competenza per la loro previa trattazione nell'Assemblea dei Soci.

Le deleghe di gestione del Consiglio di Amministrazione sono attribuite al Presidente del Consiglio Stesso o comunque ad un solo membro.

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Azionisti ed il Consiglio di Amministrazione; riferisce sull'andamento della gestione della Società al Consiglio di Amministrazione, dà attuazione alle delibere consiliari, vigila sull'andamento della Società e sull'operato del Direttore Generale, adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla sua ratifica nella prima adunanza utile; ha la firma e la rappresentanza legale della Società, anche in giudizio, ha poteri decisionali, salvo quelli conferiti dalla legge al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea; ha capacità di delegare e conferire procure a terzi.

E' facoltà del Presidente la nomina di procuratori generali, speciali ed ad negotia.

Art. 15

Amministratore Unico

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico questo è nominato dall'Assemblea ordinaria. Il Comune di Livorno propone un nominativo indicando un soggetto che presenti i requisiti di cui all'articolo 13.

L'Amministratore Unico dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.

Per la sostituzione dell'Amministratore Unico si osservano le disposizioni di cui all'art. 2386 ultimo comma del Codice Civile.

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, ed un' indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti.

L'Amministratore Unico ha le medesime competenze ed attribuzioni, inclusa la nomina del Direttore Generale, assegnate rispettivamente al Consiglio di Amministrazione e al Presidente e le svolge secondo quanto previsto dai precedenti art. 13 e 14.

Art. 16

Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico o a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale. Agli altri amministratori ed al Direttore Generale compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri

loro delegati dall'organo amministrativo.

Art. 17

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. I Sindaci, nominati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa sulla parità di genere, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Al Collegio Sindacale non può essere affidato il controllo contabile. Il Comune di Livorno indica i nominativi di due sindaci effettivi, di cui uno per il ruolo di Presidente, e di un nominativo per il ruolo di sindaco supplente; gli altri sindaci (un sindaco effettivo ed un sindaco supplente) sono scelti congiuntamente dagli altri soci.

Il Collegio Sindacale, tra l'altro, vigila anche:

- 1) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società;
- 2) sull'efficacia del sistema di controllo interno;
- 3) sull'affidabilità del sistema amministrativo e contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- 4) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società da essa controllate.

Il Collegio Sindacale convoca l'Assemblea per la ricostituzione degli organi amministrativi, qualora, decorsi trenta giorni dal termine del mandato o comunque dalla data di decadenza, il Presidente o l'Amministratore Unico non abbiano provveduto alla convocazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Art. 18

Revisore contabile

L'assemblea, nomina il revisore, o la società di revisione, su proposta del Collegio Sindacale, determinando il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplina; - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Revisore contabile si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i membri che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'organo si considera riunito nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un membro.

Art. 19

Direttore Generale

L'organo amministrativo nomina un Direttore Generale. il Direttore Generale è responsabile della Gestione operativa della Società; allo stesso, con apposita delega possono essere conferiti specifici poteri. Le funzioni di Direttore Generale sono incompatibili con qualsiasi altro impiego e professione salvo preventiva autorizzazione.

TITOLO VI

Art. 20

Bilancio sociale e utili

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede sulla base della legge alla compilazione del progetto di bilancio da trasmettere al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che deve discuterlo, al deposito presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione ed alla trasmissione agli azionisti entro lo stesso termine.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, dedotta la riserva legale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. L'assemblea potrà deliberare ulteriori accantonamenti alla riserva straordinaria.

Art. 21

Scioglimento e liquidazione

Le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso, sono stabilite dall'Assemblea, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 22

Controversie sociali

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, in quanto tali, e fra i soci e la società, nonché fra i membri degli organi sociali, anche in sede di liquidazione, e che possa formare oggetto di compromesso è deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto.

Il Collegio Arbitrale di cui al comma precedente è nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Livorno.

Art. 23

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.